

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 29 gennaio 2004

## CIRCOLARE N. 5/2004

### CONCORDATO PREVENTIVO PER IL 2003 E 2004

<b>PREMESSA</b> .....	1
<b>1. SOGGETTI INTERESSATI</b> .....	2
<b>2. REQUISITO DELLA CONGRUITÀ</b> .....	3
<b>3. COMUNICAZIONE DI ADESIONE</b> .....	4
<b>4. RICA VI DI RIFERIMENTO</b> .....	4
<b>5. OBBLIGHI DICHIARATIVI (INCREMENTI PERCENTUALI)</b> .....	4
<b>6. BENEFICI AI SOGGETTI CHE HANNO ADERITO</b> .....	5
6.1 DETERMINAZIONE AGEVOLATA DELLE IMPOSTE .....	5
6.2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.....	6
6.3 ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE .....	6
6.4 LIMITAZIONE DEI POTERI ACCERTAMENTO .....	6
<b>7. DECADENZA DEI BENEFICI</b> .....	7
<b>8. CONVENIENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO</b> .....	7

#### **Premessa**

La legge finanziaria per il 2004 (art. 2, commi 10 e 52, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha modificato i contenuti del “*concordato fiscale preventivo*” istituito dal D.L. n.269/2003 e dalla relativa legge di conversione n. 326/2003.

Si tratta di un’anticipazione di carattere sperimentale rispetto all’introduzione dell’istituto del concordato preventivo triennale previsto dalla riforma tributaria. Mentre il concordato preventivo triennale a regime avrà carattere individuale, l’attuale versione che impegna il contribuente per un biennio, ha carattere “di massa”, nel senso che gli obblighi tributari dei soggetti concordatari sono definiti in modo uniforme.

## STUDIO MARCOZZI

Questa versione sperimentale del concordato costituisce un *patto* tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente: quest'ultimo si impegna ad esporre in dichiarazione un ammontare minimo di ricavi e di reddito, l'Amministrazione finanziaria offre una tassazione agevolata (opportunità di beneficiare in via anticipata rispetto ai tempi di realizzazione della riforma della riduzione delle aliquote), semplificazioni in materia di documentazione delle operazioni ed accetta di limitare i propri poteri di accertamento nei confronti del contribuente.

Restano comunque ancora da emanare alcuni provvedimenti di attuazione da parte dell'Agenzia delle entrate che dovrebbero chiarire molti punti di incerta interpretazione.

Il concordato fiscale preventivo per il 2003 e 2004 è facoltativo e impegna i contribuenti che abbiano aderito, titolari di redditi d'impresa ed esercenti arti e professioni, a dichiarare:

- per il 2003, ricavi o compensi superiori a quelli del 2001 almeno del 8%, con un reddito superiore a quello del 2001 almeno del 7%;
- per il 2004, ricavi o compensi superiori a quelli minimi del 2003 almeno del 5%, con un reddito superiore a quello minimo del 2003 almeno del 3,5%.

*esempio*

Anno	Ricavi / Compensi	Reddito
2001	80.000,00	30.000,00
2003	86.400,00 (80.000 + 8%)	32.100,00 (30.000,00 + 7%)
2004	90.720,00 (86.400 + 5%)	33.223,00 (32.100,00 + 3,5%)

In aggiunta, è comunque necessario che in ciascun anno (2003 e 2004) sia dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo di almeno 1.000 Euro.

I maggiori ricavi o compensi e i maggiori redditi dichiarati sono destinati a riflettersi sulla determinazione dell'imponibile IRAP e dell'imponibile IVA, nonché sui contributi previdenziali.

A fronte dei maggiori ricavi o compensi e dei maggiori redditi dichiarati, i contribuenti che abbiano aderito al concordato ottengono taluni benefici:

- a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito (sui maggiori redditi dichiarati) e, in talune ipotesi, dei contributi;
- b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo il caso di prestazioni effettuate nei confronti di soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo;
- c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

Qui di seguito si illustra più nel dettaglio la relativa disciplina.

### **1. Soggetti interessati**

Possono accedere al regime del concordato preventivo per il 2003 e il 2004 i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni il cui volume di ricavi o di compensi per il 2001 non abbia superato le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, cioè 5.164.569 Euro.

L'applicabilità degli studi di settore non è però una condizione per accedere al concordato.

Non rileva la natura giuridica del soggetto d'imposta. La facoltà di avvalersi del concordato riguarda pertanto le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali, gli enti commerciali e non.

Non sono ammessi al concordato preventivo i contribuenti che:

- non erano in attività il 31 dicembre 2000;
- per l'anno 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 Euro;
- si sono avvalsi di regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per l'anno 2001 o per l'anno 2003.

### **2. Requisito della congruità**

Per poter aderire al concordato preventivo biennale, è necessario soddisfare il requisito della "congruità" agli studi di settore o ai parametri in relazione al periodo di imposta 2001. Infatti, in caso di "non congruità" la possibilità di aderire al concordato è subordinata all'adeguamento per tale periodo di imposta agli studi di settore o ai parametri, con assolvimento delle relative imposte (con esclusione di sanzioni o interessi).

Il pagamento delle imposte deve avvenire prima della presentazione della comunicazione con cui il contribuente manifesta la propria volontà di aderire al concordato preventivo.

I contribuenti non congrui per l'anno 2001 possono utilizzare il concordato preventivo, senza necessità di adeguamento, se hanno aderito al condono tombale. In questo caso per il 2001 va assunto come base di partenza da cui calcolare i ricavi il valore congruo risultante dagli studi di settore: se, ad esempio, nel 2001 era stato dichiarato un ricavo di 100 contro ricavi "congrui" di 130, chi ha aderito al condono tombale può utilizzare il concordato preventivo partendo da un ricavo di 130, senza pagamento di ulteriori imposte.

Per i contribuenti appartenenti a categorie economiche per le quali non siano applicabili studi di settore o parametri l'adeguamento di cui si è detto non è richiesto. In questo caso, i ricavi o compensi e i redditi del 2001 da prendere a base per il calcolo dei maggiori importi da dichiarare per il 2003 e 2004 rimangono quelli dichiarati.

Per quanto riguarda le società di persone, il reddito e i ricavi di riferimento che si impegnano a dichiarare devono essere determinati con riferimento alla posizione della società e non dei singoli soci. Reddito e ricavi 2001, cui applicare gli incrementi, sono quelli complessivamente dichiarati dalla società, tenendo conto di eventuali accertamenti, sanatorie e adeguamenti.

Per i periodi di imposta oggetto di concordato preventivo, il reddito dichiarato dalla società è imputato a ciascun socio al 31 dicembre di ogni periodo agevolato pro quota e per trasparenza.

Al fine di adeguare i ricavi dichiarati per l'anno 2001 agli studi di settore o ai parametri, l'iniziativa è assunta direttamente dalla società ai fini dell'IVA, mentre ai fini delle imposte sui redditi debbono provvedervi i singoli soci presenti nella compagine sociale al 31 dicembre 2001. In alternativa a quest'ultima soluzione, la società potrebbe far valere autonomamente la congruità anche ai fini delle imposte sul reddito, attraverso la presentazione di un'istanza di definizione ai sensi dell'art.7 della legge n.289/2002.

### 3. Comunicazione di adesione

L'opzione si esercita attraverso la presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, di apposita comunicazione di adesione entro il 16 marzo 2004.

L'adesione riguarderà contestualmente le due annualità 2003 e 2004, come espressamente previsto dalla legge, dovendosi pertanto escludere una adesione limitata ad una sola annualità.

L'esercizio dell'opzione costituisce impegno, da parte del contribuente, di dichiarare per il 2003 e il 2004 ricavi o compensi e redditi non inferiori a quelli previsti dalla norma.

### 4. Ricavi di riferimento

I ricavi relativi al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono costituiti dal maggior valore tra:

- i ricavi indicati nella dichiarazione relativa all'anno 2001;
- i ricavi emergenti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri per l'anno 2001;
- i ricavi che emergono da atti di accertamento che alla data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato non sono più impugnabili (anche a seguito di definizione per adesione);
- i ricavi derivanti da integrazione o definizione della dichiarazione ai sensi della legge n.289/2002 (condono).

### 5. Obblighi dichiarativi (incrementi percentuali)

Il concordato fiscale preventivo per il 2003 e 2004, come detto, impegna i contribuenti a dichiarare:

- per il 2003, ricavi o compensi superiori a quelli del 2001 almeno del 8%, con un reddito superiore a quello del 2001 almeno del 7%;
- per il 2004, ricavi o compensi superiori a quelli minimi del 2003 almeno del 5%, con un reddito superiore a quello minimo del 2003 almeno del 3,5%.

Per i titolari di reddito di impresa, ai soli fini della quantificazione degli incrementi, rilevano come ricavi:

- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir);
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 53, comma 1, lett. b).

Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui sopra destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, sempre ai soli fini del calcolo degli incrementi, rilevano come compensi quelli indicati nell'art 50, comma 1, del Tuir (compensi in denaro o in natura percepiti, anche sotto forma di partecipazione agli utili).

Nel caso in cui il contribuente che ha aderito al concordato preventivo non raggiunga le soglie minime di incremento, può adeguare in sede di dichiarazione dei redditi i valori risultanti dalle

scritture contabili, al fine appunto di soddisfare le condizioni poste dal comma 4 dell'art.33 (impegno minimo assunto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate).

L'adeguamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- per l'anno 2003 è previsto l'adeguamento in dichiarazione, senza l'applicazione di alcun onere aggiuntivo (sanzioni o interessi). In altri termini, ove i ricavi o compensi minimi da dichiarare per il 2003 non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, è sufficiente che gli stessi risultino esposti sia nella dichiarazione dei redditi, sia in quella annuale IVA. Lo stesso vale per i redditi minimi che, ove non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, possono essere comunque esposti nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi;
- per l'anno 2004, invece, il legislatore impone che i ricavi o compensi dichiarati siano anche contabilizzati allo scopo di favorire l'emersione anche contabile di eventuali ricavi o compensi finora rimasti "sommersi".

Ciò nonostante, non viene esclusa la possibilità di adeguare i ricavi o compensi contabilizzati, tale possibilità è limitata entro una certa misura ed è subordinata al pagamento di una specifica sanzione: per quanto riguarda *i ricavi o compensi* minimi da dichiarare per il 2004, ove gli stessi non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, la possibilità di esporli nella dichiarazione dei redditi e in quella annuale IVA è consentita solo se i ricavi o compensi minimi possono essere raggiunti con un incremento non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili per il 2004. E' previsto però che, a fronte dell'adeguamento così effettuato, sia dovuta una sanzione pari al 5% delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o compensi concordati e i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

La dichiarazione dei redditi per gli anni 2003 e 2004 deve esporre in ogni caso un reddito d'impresa o di lavoro autonomo di almeno 1.000 Euro.

La presentazione della dichiarazione dei redditi con un reddito d'impresa nella misura concordata non esclude, in sede di determinazione dell'imponibile, la possibilità di riportare eventuali perdite fiscali pregresse. Il concordato preventivo infatti riguarda ricavi o compensi e redditi; rimane pertanto inalterata la disciplina di determinazione dell'imponibile.

## **6. Benefici ai soggetti che hanno aderito**

I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del concordato fiscale preventivo e che ne rispettano gli obblighi, conseguono i seguenti benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito eccedente quello relativo al periodo di imposta 2001 e, in talune ipotesi, dei contributi;
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale (salvo che l'emissione non venga richiesta dal cliente);
- la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

### **6.1 Determinazione agevolata delle imposte**

Con l'adesione al concordato preventivo il contribuente si impegna all'indicazione nella dichiarazione dei redditi di un ammontare minimo di ricavi e di reddito. Dal punto di vista dell'imposizione, con l'adesione al concordato, il reddito viene distinto in due fasce, ad ognuna delle quali andranno applicate regole di determinazione dell'imposta proprie.

Fino a concorrenza dell'ammontare del reddito relativo al periodi di imposta 2001 la tassazione avviene con l'applicazione delle regole ordinarie.

Sull'eccedenza di reddito d'impresa o di lavoro autonomo rispetto a quello "di riferimento", la tassazione avviene nel modo seguente:

- per i soggetti IRPEF l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23%, elevata al 33% per i soggetti che nel periodo di imposta 2001 possedevano un reddito di impresa o di lavoro autonomo superiore a 100.000 Euro;
- per i soggetti IRPEG (IRES dal 2004) l'imposta è determinata applicando l'aliquota del 33%.

Con l'applicazione di tali minori aliquote il legislatore ha inteso anticipare quelle previste dalla riforma del sistema fiscale.

Rimane da chiarire con quale criterio misurare l'aliquota nel caso delle società di persone. Il regime di trasparenza fiscale proprio di questi soggetti indurrebbe a misurare l'aliquota separatamente con riferimento al reddito di partecipazione acquisito dai singoli soci; ne deriverebbe che il reddito concordato dalla società e imputato pro-quota al singolo socio dovrebbe essere assoggettato all'aliquota del 23% fino al limite dei 100.000 Euro.

Non sono previsti benefici ai fini IRAP né ai fini IVA.

### ***6.2 Contributi previdenziali***

Per entrambi i periodi d'imposta 2003 e 2004, è data la facoltà di non versare i contributi previdenziali sulla parte di reddito dichiarato eccedente gli importi minimi di reddito da dichiarare sulla base del concordato preventivo.

In particolare, se la soglia minima di reddito, per la quale il contribuente si è impegnato ai fini del concordato preventivo, supera il minimale reddituale previsto ai fini contributivi, nessun contributo previdenziale deve obbligatoriamente essere versato dal contribuente.

In ogni caso, il contribuente che vi abbia interesse può versare comunque i predetti contributi.

### ***6.3 Esonero dagli obblighi di documentazione***

Per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione, sono sospesi gli obblighi tributari:

- di emissione dello scontrino fiscale;
- di emissione della ricevuta fiscale.

Resta comunque ferma la determinazione dell'IVA periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.

### ***6.4 Limitazione dei poteri accertamento***

Per i periodi d'imposta soggetti a concordato fiscale preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo continuano ad essere oggetto di accertamento (anche parziale, ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973) ai fini fiscali e contributivi, secondo le ordinarie regole (sono quindi utilizzabili anche gli accertamenti bancari), ma con alcune importanti limitazioni: sono esclusi gli accertamenti induttivi ed è stabilita la preclusione dell'accertamento nei casi in cui il maggior reddito accertabile non superi il 50% del reddito dichiarato.

Per gli stessi periodi d'imposta rimane fermo l'accertamento degli adempimenti IVA, con la sola esclusione degli accertamenti induttivi.

In breve, il concordato preventivo offre al contribuente le seguenti limitazioni al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria:

- protezione totale da accertamenti basati su metodologie di verifica miste "analitico-induttive";
- protezione da accertamenti basati su metodologie di verifica puramente induttive, ad eccezione del caso in cui in sede di verifica emerga che il contribuente non ha tenuto la contabilità, oppure l'ha sottratta al controllo;
- la completa neutralizzazione degli studi di settore come presupposto di accertamento.

Quanto alla "franchigia" del 50% , sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato: in altri termini, è previsto un impedimento all'attività di accertamento nei casi in cui il maggior reddito accertabile sia inferiore alla misura stabilita, con ciò escludendosi ogni beneficio se il reddito accertabile superasse la stessa misura.

Ad esempio, se il contribuente che abbia aderito al concordato ha dichiarato per il 2003 un reddito pari a 100, l'ufficio può emettere avviso di accertamento soltanto se possa accertare un reddito pari ad almeno 151. In tal caso, se l'accertamento dovesse essere definito nella stessa misura di 151, sarebbero dovute per intero le maggiori imposte accertate; se l'accertamento dovesse essere definito in una misura inferiore (ad esempio 140), nessuna imposta sarebbe dovuta su 40.

Il limite di cui si è detto riguarda esclusivamente le imposte sul reddito. Ne deriva che lo stesso limite non opera ai fini dell'IRAP e dell'IVA.

## **7. Decadenza dei benefici**

Il contribuente che abbia aderito al concordato fiscale preventivo e che non dovesse rispettare gli obblighi assunti (dichiarazione di ricavi o compensi e redditi nella misura minima sopra specificata; contabilizzazione dei ricavi o compensi dichiarati per il 2004, entro i limiti minimi previsti), deve comunicarlo nella relativa dichiarazione dei redditi.

In tal caso si verifica la decadenza dei benefici di cui si è detto e l'ufficio emette accertamento parziale sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dalla norma, che il contribuente si era obbligato a dichiarare.

## **8. Convenienza del concordato preventivo**

I benefici derivanti dall'adesione al concordato preventivo possono essere suddivisi in due categorie: la riduzione della misura dell'imposizione sulla quota di reddito incrementale (rispetto al 2001) e la riduzione del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

La riduzione del carico fiscale varia in relazione alla situazione del contribuente ed all'imposta:

- soggetto IRPEF con reddito 2001 fino a 100.000 Euro: il reddito incrementale rispetto al 2001 è assoggettato a tassazione con l'aliquota del 23%; questa misura risulterà conveniente, in relazione alle aliquote vigenti nel 2003, in tutti i casi in cui l'ammontare del reddito di impresa o di lavoro autonomo risulta superiore complessivamente al limite del primo scaglione di cui all'art.11 del Tuir (15.000 Euro). Il beneficio, inoltre, sarà direttamente proporzionale all'incremento di reddito, tenuto conto della progressività degli scaglioni;

## STUDIO MARCOZZI

- soggetto IRPEF con reddito 2001 superiore a 100.000 Euro: il reddito incrementale rispetto al 2001 è assoggettato a tassazione con l'aliquota del 33%: questa misura risulterà sempre conveniente, in relazione alle aliquote vigenti per il 2003, tenuto conto che sul reddito eccedente 100.000 Euro l'aliquota ordinaria è del 45%;
- soggetti IRPEG: per il periodo di imposta 2003 si realizza un risparmio di 1 punto percentuale (33% anziché 34%), anticipando l'effetto della revisione dell'aliquota prevista con l'introduzione dell'Ires. Per il periodo di imposta 2004 l'aliquota del concordato è identica a quella ordinaria (33%).

L'applicazione di aliquote inferiori a quelle ordinarie va bilanciata, tuttavia, con l'impegno da parte del contribuente di dichiarare ammontari di ricavi e di reddito crescenti rispetto all'anno 2001.

Se in relazione al periodo di imposta 2003 la scelta può essere operata sulla base di dati di consuntivo dell'esercizio, per il periodo di imposta 2004 sarà necessario tenere conto delle prospettive economiche dell'impresa o della professione, dal momento che l'opzione impegna il contribuente per entrambi i periodi di imposta.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.